VITALIZI, RICORSO IN APPELLO: omissioni, inesattezze e bugie

Una riflessione del Presidente Antonello Falomi

Sintetizzando al massimo il contenuto del ricorso in appello alla Commissione di garanzia, contro la sentenza 660/2020 della Commissione Contenziosa, il Senato, attraverso il suo Segretario Generale, sostiene che le censure di legittimità mosse alla delibera n. 6 del 16 ottobre 2018, che ricalcola retroattivamente con metodo contributivo i vitalizi e le reversibilità degli ex-parlamentari, sono infondate.
A supporto di questa tesi vengono fatte quattro affermazioni:

1. Non è vero che la delibera abbia modificato l'atto genetico che fonda il diritto al vitalizio ma si limita a ridurne l'ammontare senza alterare il rapporto in atto.
2. La delibera risponde ai criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare per quanto riguarda le finalità di interesse generale che la giustificano.
3. La delibera applica nel migliore dei modi il ricalcolo contributivo dei vecchi vitalizi.
4. A giustificazione della richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, si afferma che ci saranno effetti non trascurabili sul bilancio del Senato e ripercussioni sui trasferimenti che il Senato riceve a fine anno dalla Camera per i vitalizi dei senatori che hanno svolto precedenti mandati alla Camera dei deputati.

PRIMA AFFERMAZIONE: negata l'evidenza del carattere retroattivo dell'intervento

Si tratta di una affermazione rilevante perché ammette implicitamente che, ove fosse stata effettivamente mutata, come noi riteniamo, *ora per allora* la disciplina originaria sulla base della quale è maturato il diritto al vitalizio, la censura mossa dai giudici della Commissione contenziosa sarebbe pienamente fondata.

A sostegno della tesi che la delibera 6/2018 del Consiglio di Presidenza non muta l'atto genetico del diritto al vitalizio, il Segretario Generale porta un solo argomento: se si fosse intervenuti sulla normativa originaria su cui poggia il diritto al vitalizio, gli ex-senatori avrebbero dovuto restituire parte delle somme già erogate nel corso degli anni.

Si tratta di un argomento risibile per diverse ragioni.

Innanzitutto perché la modifica dell'atto genetico del diritto non ha nulla a che vedere con il momento in cui si è deciso di rendere esecutiva l'applicazione della delibera di ricalcolo. Esso ha a che fare esclusivamente con il mutamento retroattivo delle norme su cui si forma il diritto. E tale mutamento è indubitabile: non si è intervenuti sul *quantum,* come determinato dalla regola originaria, ma si sono cambiate radicalmente le regole utilizzate per determinarlo. Se l'esecutività della delibera fosse stata rinviata di tre anni, ci sarebbe stata lo stesso una modifica retroattiva della disciplina dei vitalizi.

In secondo luogo perché aver scelto per la definizione del coefficiente di trasformazione l'età anagrafica al momento del percepimento del primo vitalizio e non, come sarebbe stato logico e corretto, quella al momento dell'entrata in vigore della delibera, ha raddoppiato l'entità del taglio. Ciò significa, in altre parole, che il vitalizio ricalcolato attualmente in erogazione, comprende, senza dirlo esplicitamente, la restituzione di somme relative al periodo che va dalla decorrenza del vitalizio fino al 1° gennaio 2019.

In terzo luogo è lo stesso ricorso in appello del Senato che conferma che ci troviamo di fronte a una modifica dell'atto genetico del vitalizio quando si rifà testualmente, facendole proprie, alle parole del Presidente Fico che parla di "*riforma dei vitalizi*", sostenendo la necessità di "*procedere a un loro ricalcolo che riequilibri in modo sostenibile il rapporto tra quanto versato e le prestazioni erogate*".

Più chiari di così non si può essere per dimostrare che l'atto genetico fondativo del diritto al vitalizio è stato modificato e che la Commissione contenziosa del Senato ha avuto ragione a censurare e annullare su questo punto le disposizioni della delibera.

SECONDA AFFERMAZIONE: l'"esigenza inderogabile" è una "sensazione" di Fico; ignorata e violata la riforma del 2012 e ignorati precedenti riduzioni delle indennità e contributi di solidarietà

La finalità del perseguimento di un interesse generale posta a giustificazione dell'uso retroattivo del sistema contributivo per ricalcolare i vitalizi, viene illustrata, nel ricorso in appello, facendo riferimento alle parole del Presidente Roberto Fico, quando si richiama al "*principio di equità sociale*" e alla domanda che in questo senso sale dal Paese che "*chiama direttamente in causa anche il modo di agire nelle istituzioni*". Nelle parole del presidente Fico si rinverrebbe quella "esigenza inderogabile" che sola può consentire di derogare al principio di "affidamento", ovvero alla certezza del diritto, e a quello di non retroattività delle norme.

Anche in questo caso, assumendo come proprie le parole del Presidente della Camera dei deputati, il ricorso in appello, a rafforzamento dell'obbiettivo della equità sociale, afferma che "*fra i problemi vissuti in modo angosciante dalla collettività vi sia quello del sistema previdenziale e che sia necessario riconoscere che dopo le riforme degli ultimi anni, la sensazione diffusa nel Paese è che la classe politica abbia chiesto ai cittadini sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa, per prima*".

Forte di questa "*sensazione*", la delibera n.6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato, come quella identica adottata dall'Ufficio di Presidenza della Camera, definisce una riforma dei vitalizi che, riequilibrando il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate, si conformi a quanto sta "*avvenendo da oltre due decenni per la generalità dei cittadini*".

Al di là delle contestazioni giuridiche che sono già state mosse dai valenti avvocati che hanno assistito in primo grado i ricorrenti, ci sono dati di fatto che contestano la fondatezza delle affermazioni fatte nel ricorso in appello del Senato.

Innanzitutto c'è da dire che non risponde a verità l'affermazione che il sistema contributivo sia stato e sia applicato, come affermato dal Presidente Fico, alla "*generalità dei cittadini*".

Come tutti sanno, sono esclusi dal calcolo contributivo delle pensioni tutti i cittadini che al 1° gennaio 1996, avevano maturato 18 anni di contribuzione previdenziale.
Sono altresì esclusi dalla applicazione integrale del sistema contributivo tutti i cittadini che a partire dal varo della riforma Dini avevano maturato meno di 18 anni di contributi. Per loro la quota versata prima della riforma viene calcolata secondo le vecchie regole retributive e il calcolo contributivo si applica solo ai versamenti successivi al 1° gennaio 1996.
Sono stati inoltre esclusi tutti i cittadini che a quella data erano in pensione.

In sostanza i mutamenti di disciplina previdenziale introdotti dalla Riforma Dini e dalle successive riforme previdenziali, non riguardano il passato, come avviene per i parlamentari, ma intervengono sul futuro previdenziale di ogni cittadino.

Per queste ragioni, oggi, la stragrandissima maggioranza dei pensionati italiani gode di una pensione calcolata ancora secondo le regole vigenti prima della introduzione in Italia del sistema contributivo.

Per queste ragioni non esiste in Italia un solo pensionato a cui sia stata ricalcolata retroattivamente la pensione con il metodo contributivo.

L'unica categoria di cittadini italiani a cui è stato applicato retroattivamente il sistema contributivo è quella degli ex-parlamentari.

E questo la dice lunga sulle vere finalità dell'operazione ricalcolo.

La seconda osservazione che si può muovere riguarda la motivazione della "equità sociale" posta a giustificazione della delibera 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato.

Se questo fosse l'obbiettivo, avrebbero ragione i giudici di primo grado che sottolineano come lo strumento scelto, l'applicazione retroattiva del metodo contributivo, produca effetti che vanno in direzione opposta.

Come è stato giustamente e correttamente rilevato nella sentenza di primo grado e come si riconosce nell'atto di impugnazione promosso dal Senato, il taglio, a parità di periodi di attività parlamentare svolta, è molto più pesante per i vitalizi più bassi, mentre incide molto meno sui vitalizi più alti. È nella logica del sistema contributivo.

Aver, inoltre, applicato retroattivamente questo sistema ha prodotto ulteriori iniquità che penalizzano le persone più anziane che hanno svolto il loro mandato parlamentare in epoche molto lontane nel tempo rispetto a quanti lo hanno svolto dopo il 1996.

Si è arrivati all'assurdo di ex-parlamentari che hanno fatto 20-25 anni di attività parlamentare che percepiscono vitalizi molto più bassi di altri che sono stati in Parlamento per 10-15 anni.

Esistono strumenti alternativi coerenti con i principi di equità e di solidarietà. Li abbiamo proposti ma sono stati regolarmente ignorati.

Anche di recente, dopo l'invito a modificare la Delibera n.6/2018, rivolto dalla commissione Contenziosa al Consiglio di Presidenza del Senato, abbiamo proposto l'applicazione anche agli ex-

parlamentari del contributo di solidarietà previsto per 5 anni per le pensioni superiori a 100.000 euro lordi dall'articolo 1, comma 261 della Legge di Bilancio 2019.

Ma fino ad oggi il nostro appello è rimasto inascoltato.

Ciò dimostra che dietro la retorica dell'equità sociale c'erano e ci sono finalità di propaganda partitica antiparlamentare o il tentativo, esplicitamente dichiarato dall'ex-Presidente dell'INPS Boeri, di creare un precedente giuridico che consenta di applicare retroattivamente a categorie di pensionati italiani il sistema contributivo, ricalcolando al ribasso le loro pensioni. Secondo Boeri, citato nel ricorso di appello, nel mettere a punto il dispositivo di ricalcolo retroattivo dei vitalizi previsto dalla delibera si è fatta "la migliore applicazione possibile delle (…) delle regole contributive introdotte nel nostro ordinamento pensionistico a metà degli anni '90 e destinate ad essere applicate a tutti gli altri contribuenti italiani".

Vi è infine un'ultima osservazione da fare sulla affermazione, contenuta nel ricorso in appello, secondo la quale, con riferimento alle Riforme previdenziali, è "*necessario riconoscere che dopo le riforme degli ultimi anni, la sensazione diffusa nel Paese è che la classe politica abbia chiesto ai cittadini sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa, per prima*".

Al di là delle sensazioni dei cittadini, fortemente influenzate da poderose campagne mediatiche, si tratta di una affermazione infondata e ingenerosa perché ignora dati di fatto che danno conto della partecipazione dei Partiti e del Parlamento ai sacrifici richiesti dalla politica di contenimento della spesa pubblica.

Basta scorrere i Bilanci interni di Camera e Senato e le relazioni dei parlamentari questori per accorgersi che da quindici anni a questa parte il Parlamento restituisce ogni anno allo Stato una quota crescente della dotazione che da esso riceve per il suo funzionamento. Negli ultimi 7 anni sono stati restituiti allo Stato 255 milioni di euro.

Un risultato concreto reso possibile anche per i sacrifici fatti dalla classe politica.

Ricordiamo, per memoria, che l'aggancio della indennità parlamentare allo stipendio dei magistrati presidenti di Sezione della Corte di Cassazione è sospeso da quasi 15 anni; che se l'importo della indennità parlamentare rappresentava allora il 96% del trattamento economico dei magistrati, oggi questa percentuale è scesa al 63%; che dal 2012 l'indennità parlamentare è stata ridotta di circa 2.050 euro e che le competenze accessorie sono state ridotte di 1.000 euro; che dal 2012 è stato introdotto per i parlamentari il trattamento previdenziale contributivo e a quella data risale la riforma dei vitalizi e la disciplina del periodo transitorio (ingiustamente ignorata dalle delibere del 2018, come rileva la sentenza della Commissione contenziosa); che, comunque, già dal 2010 sono stati applicati ininterrottamente fino al 2018 ai vitalizi degli ex-parlamentari contributi di solidarietà.

Alla luce dei fatti ricordati non è difficile concludere che le affermazioni fatte dal Presidente della Camera Fico, poste a base del ricorso in appello del Senato, per respingere l'accusa di carenza di motivazioni mossa dai giudici di primo grado alla Delibera n.6/2018, sono prive di fondamento.

TERZA AFFERMAZIONE: le bugie sull'applicazione neutra e imparziale di nuovi coefficienti di calcolo contributivo

Nel ricorso in appello si sostiene che dal punto di vista metodologico l'applicazione del sistema contributivo ai vitalizi in essere sia stata fatta nel migliore dei modi.

Un'analisi attenta della metodologia di calcolo adottata dalla Delibera n.6/2018 porta, invece, alla conclusione che le regole adottate si discostano notevolmente da quelle stabilite dalla disciplina vigente del sistema contributivo.

Il primo rilevantissimo scostamento riguarda il metodo scelto per la definizione del coefficiente di trasformazione. Nel sistema contributivo, il coefficiente di trasformazione viene definito in base a parametri legati a eventi che debbono accadere dal momento del pensionamento: aspettativa di vita, separazioni, divorzi, nuove nozze.

Aver scelto, invece, come fa la delibera, di utilizzare l'età anagrafica al momento del percepimento del vitalizio anziché quella del momento di entrata in vigore della delibera, ha portato alla definizione di coefficienti di trasformazione basati non su eventi futuri ma su eventi già verificatisi.

Ciò ha prodotto il risultato assurdo, illogico e irrazionale di attribuire oggi agli interessati la stessa aspettativa di vita che avevano al momento in cui hanno lasciato il Parlamento e hanno percepito il vitalizio.

In sostanza, a un ex-parlamentare di 80 anni che avesse concluso la sua attività parlamentare a 55 anni, gli si attribuisce, oggi, la stessa aspettativa di vita di un cinquantacinquenne, dovrebbe cioè, campare, in base alle tabelle di mortalità fornite dall'ISTAT fino a 110 anni.

Il secondo significativo scostamento riguarda le norme di salvaguardia a tutela di quanto già maturato al momento di entrata in vigore del sistema contributivo.

Come già ricordato in precedenza, nella Riforma che ha introdotto il sistema contributivo, ai versamenti di contributi previdenziali già effettuati non si applicano le nuove norme. Nel caso dei vitalizi, invece, ai versamenti già effettuati si applicano retroattivamente le vecchie norme.

Il terzo scostamento riguarda, invece, la regola dell'equilibrio tra contributi versati e trattamento previdenziale erogato. Tale regola viene travolta attraverso la fissazione di tetti verso l'alto e verso il basso non previsti dalla disciplina del contributivo.

QUARTA AFFERMAZIONE: sospensiva, una richiesta immotivata

Il ricorso in appello presentato dal Segretario Generale del Senato è accompagnato da una istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione contenziosa.

In materia, l'articolo 283 del Codice di procedura civile prevede che il giudice d'appello può sospendere l'efficacia esecutiva di una sentenza quando sussistano "*gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle due parti*".

Fondati gravi e fondati motivi sussistono anche in presenza di un "*fondato timore che l'immediata esecuzione della sentenza causi all'appellante un danno irreparabile* "o in presenza di una *"ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello*".

Prescindendo dalla infondatezza, che ci siamo sforzati di dimostrare, delle motivazioni che sorreggono l'atto di impugnazione della sentenza 660/2020 che dovrebbe portare alla inammissibilità del ricorso in appello, appare evidente che nessuna delle condizioni previste dalla legge per concedere la sospensiva è soddisfatta.

Parlare di insolvenza, cioè dell'impossibilità del Senato di far fronte agli obblighi derivanti dalla sentenza di primo grado, è francamente stupefacente considerando che le spese a carico del Senato costituirebbero solo il 6% delle spese complessive (Bilancio di previsione per il 2019) e che, per di più, i fondi necessari a sostenerle sono già previsti in bilancio sotto la voce "Risparmi derivanti dalla Delibera CdP n.6/2018 (SEZIONE B- SPESA PREVIDENZIALE, Cap. S.1.26, Art. S.01.26.04).

Circostanza, quest'ultima, ammessa anche dal ricorso in appello che tuttavia, in modo del tutto vago, senza alcuna precisazione qualitativa e quantitativa, parla, al condizionale, di effetti non trascurabili sul Bilancio del Senato.

Quanto al "*danno irreparabile"* è francamente insostenibile che il Senato della Repubblica non disponga degli strumenti necessari per recuperare, nel caso di un ribaltamento della sentenza, dai titolari di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità, le somme indebitamente percepite.
È noto che il rubinetto che eroga i suddetti assegni sta nelle mani del Senato e può essere aperto o chiuso nei confronti di chi provvedesse alla restituzione dei fondi.

Anche la condizione di una "*ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello*" ci appare francamente insussistente sia per la forza giuridica delle motivazioni che hanno portato alla sentenza n.660/2020, sia per la debolezza degli argomenti portati a supporto del ricorso in appello, come ci siamo sforzati di chiarire.

Un'ultima considerazione, infine, sulle ripercussioni finanziarie che ci sarebbero sui trasferimenti che il Senato riceve a fine anno dalla Camera per pagare gli assegni vitalizi ai senatori che, prima di approdare al Senato, hanno svolto il loro mandato alla Camera dei deputati.

Nel ricorso in appello si sostiene che il Senato non potrebbe recuperare dalla Camera i 3.000.000 di euro in più conseguenti alla esecutività della sentenza di primo grado, perché in quel ramo del Parlamento ancora è vigente la delibera che ha mutato, ora per allora, la disciplina dei vitalizi.

Si tratta di un argomento molto debole.

Innanzitutto perché nei fondi accantonati sia dalla Camera che dal Senato in attesa della conclusione della vicenda giudiziaria, sono comprese anche le quote che le due Camere si scambiano a fine anno per gli ex-parlamentari che hanno svolto in ambedue i rami del Parlamento.

In secondo luogo perché un principio di leale collaborazione tra istituzioni dovrebbe portare la Camera a ridurre la quota accantonata di una somma corrispondente al maggior conguaglio

dovuto al senato o, in alternativa, dovrebbe autorizzare il Senato a trattenere dai 4.400.000 dovuti alla Camera la somma di 3.000.000 che la Camera dovrebbe versare in più.